

SICUREZZA SUL LAVORO E COSTI DEL PERSONALE

1. ASSICURAZIONE INAIL

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare il proprio personale per far fronte ad eventuali infortuni o malattie professionali. Il tasso di premio INAIL può però variare in funzione del rispetto o meno delle norme in materia di sicurezza e igiene attraverso l'oscillazione del tasso di tariffa e con norme premiali.

Di conseguenza emerge come una corretta organizzazione del lavoro fondata sull'ottica della sicurezza permette all'azienda il raggiungimento di diversi importanti obiettivi:

- ridurre e ove possibile eliminare i rischi di infortuni e malattie professionali;
- diminuire il premio INAIL (fino a un massimo del 35%),
- eliminare i costi legati alla "mancata" produzione da parte dell'infortunato assente ai quali bisogna aggiungere i costi dovuti al lavoro straordinario effettuato da altri lavoratori;
- evitare l'eventuale fermo dei macchinari disposto dalla magistratura;
- eliminare le eventuali spese legali;
- eliminare l'eventuale azione di regresso INAIL sui relativi oneri assicurativi.

Il premio dovuto al datore di lavoro per i rischi di infortuni e malattia professionale è calcolato in relazione alle modalità tariffarie e per il pagamento dei premi contenute nel D.M. 18 giugno 1998, artt. da 16 a 20.

1.1 Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività

Nell'arco del primo biennio di attività o all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il datore di lavoro può richiedere all'INAIL una riduzione del tasso premio nella misura del 15%, qualora dimostri di aver rispettato le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (tramite presentazione all'INAIL di tutti gli elementi e le notizie a sostegno di quanto asserito nella domanda).



Se l'istanza è accolta la riduzione avrà decorrenza dalla data di inizio dei lavori (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e igiene del lavoro).

Nel caso in cui l'INAIL, tramite ispezioni, riscontri la mancata osservanza delle norme di prevenzione, viene applicata da parte della stessa un aumento d'ufficio del tasso medio di tariffa del 15% con decorrenza dalla data di inizio dei lavori.

1.2 Oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività

Trascorsi i primi due anni di attività l'oscillazione del tasso medio di tariffa in aumento o in diminuzione dipende dall'andamento degli infortuni e delle malattie professionali in azienda, che risulta dal tasso specifico aziendale (bilancio della posizione assicurativa); il tasso specifico aziendale risulta, per un'attività avviata da tempo, dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio che precede l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione. Nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni il tasso considerato viene valutato considerando il rapporto fra oneri e retribuzioni calcolato nel minor periodo, purché non inferiore a un anno.

La percentuale di variazione del tasso medio dipende dal numero di operai-anno del triennio di riferimento e, per le grandi aziende (oltre i 500 operai) il massimo dello sconto è fissato nella misura del 35%.



CALCOLO DELL'OSCILLAZIONE DEL TASSO CON RIFERIMENTO AGLI OPERAI-ANNO

- L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda é, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:
 - 1/3, se gli operai-anno del periodo di cui al periodo interessato (primi tre anni del quadriennio precedente) non sono superiori a 100 unità, nei limiti del 7% del tasso medio;
 - 1/2, se superano i 100 fino a 200, nei limiti del 10% del tasso medio;
 - 2/3, se superano i 200 fino a 500, nei limiti del 13% del tasso medio;
 - l'intera differenza, se superano i 500, nei limiti del 20% del tasso medio.
- All'oscillazione di cui sopra si aggiunge una ulteriore oscillazione pari al 5%, al 10% e al 15% del tasso medio di tariffa in relazione all'entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero degli operai-anno del periodo.

Detta oscillazione è così determinata:

SCARTO % TRA TASSO SPECIFICO E TASSO DI TARIFFA

OPERAI-ANNO	5%	10%	15%
Fino a 100	oltre 50 fino a 60	oltre 60 fino a 70	oltre 70
da 101 a 200	oltre 40 fino a 50	oltre 50 fino a 60	oltre 60
da 210 a 500	oltre 30 fino a 40	oltre 40 fino a 50	oltre 50
oltre 500	oltre 25 fino a 30	oltre 30 fino a 35	oltre 35

Gli operai-anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni, come illustrato nella seguente tabella.

OPERAI-ANNO

- Gli operai –anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così calcolata:
 - *infortuni e malattie professionali uguali o superiori a 10 nell'anno*: retribuzione media giornaliera dei soggetti interessati per 300;
 - *infortuni e malattie professionali inferiori a 10 nell'anno*: retribuzione giornaliera relativa al grande gruppo di appartenenza della posizione assicurativa.
- Sono esclusi dall'applicazione dei benefici i titolari di aziende artigiane individuali, gli associati in partecipazione ed i partecipanti all'impresa familiare tranne nei casi in cui gli stessi svolgono la propria attività insieme ad altri soggetti assicurati per i quali, quindi, è obbligatoriamente prevista la realizzazione del sistema di sicurezza.



2. AZIONE DI REGRESSO

In seguito ad accertamento di colpa del datore di lavoro (diretta o indiretta) o del suo dipendente relativamente ad un incidente infortunistico, l'INAIL può agire contro il soggetto responsabile per ottenere la restituzione della somma pagata per infortunio occorso all'assicurato.

L'azione di regresso si prescrive nel termine di tre anni successivi alla sentenza penale o civile (di proscioglimento o di condanna) che decide la responsabilità del datore di lavoro.

3. RETRIBUZIONI IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a proprio carico, la retribuzione secondo la seguente tabella.

RETRIBUZIONI IN CASO DI INFORTUNIO	
1.2.1 PERIODO	1.2.1.1.1 RETRIBUZIONE
▪ giorno dell'infortunio;	▪ 100% della retribuzione
▪ 3 giorni successivi (*);	▪ 60% della retribuzione (salvo condizioni di miglior favore previste dal CCNL.
▪ festività cadenti nel periodo dell'infortunio;	▪ integrazione all'indennità INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione;
▪ altri periodi e/o integrazioni;	▪ vedere il CCNL di settore
<i>(*) L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la guarigione intervenga nei tre giorni. L'indennità compete anche per le giornate festive.</i>	



4. DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 E FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con la delibera n. 246 del 18 maggio 2000 vengono approvate diverse linee guida volte ad attuare gli interventi a sostegno delle pmi in materia di prevenzione previsti dal D. Lgs. 38/2000.

Quest'ultimo, entrato in vigore il 16 marzo 2000, prevede (art. 23), per il triennio 1999/2001, incentivi per l'adeguamento alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro, a favore delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e dell'artigianato (in accordo con il D.Lgs: 626/94 e successive modifiche), che saranno erogati in forma di finanziamenti in conto interessi, a tasso zero con il coinvolgimento del sistema bancario.

Per il triennio di cui sopra sono stati destinati 450 miliardi di lire che consentiranno alle imprese (previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale dei soggetti richiedenti) di ristrutturare e/o modificare gli ambienti di lavoro e di eliminare le macchine prive della marcatura Ce.

Definiti i settori destinatari cui verranno concessi i finanziamenti, l'INAIL specifica che le piccole e medie imprese vanno individuate in base alla disciplina comunitaria, pertanto ne fanno parte quelle con meno di 250 dipendenti, che registrano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di euro, che sono indipendenti.

L'ottenimento del finanziamento è ovviamente legato all'applicazione e al rispetto delle norme relative alla diminuzione dell'entità del rischio, alla rispondenza delle procedure contenute all'interno del documento di valutazione dei rischi, all'eliminazione dal ciclo produttivo della macchina sostituita.

In particolare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Istituto verranno utilizzate in particolare per:



- eliminare le macchine prive di marcatura Ce e loro sostituzione con macchine adeguate alla normativa Ce, comprese le macchine semoventi e quelle abilitate alla libera circolazione stradale;
- acquistare, installare, ristrutturare e/o modificare impianti, apparecchi e dispositivi per l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
- installare dispositivi di monitoraggio sullo stato dell'ambiente di lavoro per controllare il livello di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, chimici, biologici.
- ristrutturare/modificare la struttura degli ambienti di lavoro.

Direttamente dall'INAIL verranno poi finanziati (tramite l'utilizzo di un fondo unico che ammonta a 150 miliardi di lire per il triennio 1999/2001) gli oneri economici sostenuti dalle imprese per la realizzazione di attività di formazione e informazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e degli addetti alle emergenze (art. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94), anche mediante la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da diffondere, gratuitamente o a costo di produzione, a chiunque lo richieda (riproduzione riservata); anche in questo caso gli incentivi verranno rilasciati solo previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Le linee guida fin qui trattate e che sono state approntate dall'Istituto sono volte a valorizzare i principi contenuti all'interno di Carta 2000 e nel recente "piano straordinario per la sicurezza sul lavoro" approvato dal consiglio dei ministri il 12 maggio 2000, oltre che individuare un sistema che permetta di estendere il sostegno al maggior numero di imprese e che valorizzi il decentramento territoriale coinvolgendo le strutture territoriali dell'INAIL, sia in fase gestionale che in quella tecnico valutativa.

Autore PAOLA GNONI

Informazioni e leggi citate possono essere ritrovati all'interno del nostro sito

